



7^a Commissione Senato

(Istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto del Governo 384)

Audizione informale del 15/02/2017

MEMORIA DELL'INVALSI

SOMMARIO

Valutazione complessiva del provvedimento	2
Osservazioni sui singoli articoli	2
Articolo 4 – Rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria.....	2
Articolo 7 – Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado.....	3
Articolo 10 – Attestazione delle competenze nel primo ciclo	3
Articolo 21 – Prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI	3
Articolo 23 – Diploma finale e curriculum dello studente.....	3



Valutazione complessiva del provvedimento

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione (INVALSI) esprime un parere complessivamente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- 1) Le rilevazioni nazionali standardizzate assumono il rango di componente fondamentale della valutazione degli apprendimenti anche al fine di attestare a tutti gli studenti italiani livelli appropriati di competenza raggiunti in tre ambiti decisivi per il successo formativo e lavorativo: l'italiano, la matematica e l'inglese.
- 2) Lo schema di decreto introduce le rilevazioni nazionali in inglese per tutti gli studenti in tre livelli scolastici: 5^a primaria, 3^a secondaria di primo grado, 5^a secondaria di secondo grado (sul primo di questi livelli l'INVALSI esprime una riserva che viene brevemente argomentata nella sezione analitica della presente memoria).
- 3) Si introducono prove nazionali standardizzate anche al termine della scuola secondaria di secondo grado come dato comparativo sugli apprendimenti degli studenti in uscita dal percorso scolastico.
- 4) Le rilevazioni nazionali svolte dall'INVALSI sono collocate fuori dagli Esami di Stato a conclusione dei due cicli di istruzione al fine di evitare interferenze tra la valutazione svolta dalla Commissione d'Esame, che include la valutazione del percorso scolastico di ciascun studente, e le prove oggettive assicurate dall'INVALSI che hanno invece lo scopo di fornire un dato comparabile, sulla qualità degli apprendimenti di ogni studente.
- 5) Lo svolgimento delle rilevazioni nazionali è considerato attività ordinaria di istituto e costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione (anche su questo più avanti si propone una modifica migliorativa).

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 4 – Rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria

Comma 1

L'INVALSI ritiene che la prova di inglese in classe quinta debba essere introdotta dopo aver realizzato un'apposita sperimentazione dato il livello di età a cui è rivolta. Considerando le caratteristiche della scuola primaria, e allo scopo di studiare con la massima cura le modalità di formulazione e di somministrazione della prova di inglese, si chiede pertanto di prevedere l'introduzione della prova di inglese in modo graduale e non contestuale all'introduzione delle altre due rilevazioni (fine secondaria di primo grado e fine secondaria di secondo grado).

A tal fine si propone di sostituire la frase finale del primo comma: “ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente al termine della classe quinta” con la seguente “ad eccezione della rilevazione di inglese che sarà introdotta esclusivamente nella classe quinta e solo in seguito ad una sperimentazione di due anni scolastici”.



Comma 3

Si propone di modificare la locuzione “attività ordinarie di istituto” con “attività ordinarie e obbligatorie di istituto”. A questo proposito si fa presente che la formulazione attuale è già contenuta nell’articolo 51, comma 2, della legge 35/2012 e che una formulazione più esplicita del non facoltatività delle rilevazioni nazionali può contribuire a sgombrare il campo da interpretazioni capziose o strumentali che di fatto comportano un’eccessiva responsabilità di interpretazione della legge a carico dei singoli dirigenti scolastici su un argomento che, al contrario, dovrebbe essere oggetto di una chiara ed univoca interpretazione.

Articolo 7 – Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado

Comma 3

In coerenza con quanto indicato nel c. 1 dell’art. 21 (prova d’Inglese per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado) si propone di utilizzare l’espressione “anche in modalità adattiva”, non attribuendo all’adattività del test una natura così prescrittiva, meno appropriata per il primo ciclo d’istruzione.

Comma 4

Si propone di non specificare il mese di svolgimento della prova modificando il comma come segue: “Le prove, di cui al comma 1, si svolgono durante gli ultimi mesi dell’anno scolastico e rappresentano requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione”

Comma 5

[Vedi quanto detto per l’analogo articolo 4, comma 3]

Articolo 10 – Attestazione delle competenze nel primo ciclo

Comma 3

Si chiede di valutare se non sia preferibile riportare l’esito delle rilevazioni nazionali, distintamente per ciascuna disciplina, non già nell’attestazione delle competenze, di cui al presente articolo, ma in un riquadro distinto del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione.

Articolo 21 – Prove scritte di carattere nazionale predisposte dall’INVALSI

Comma 4

[Vedi quanto detto per l’analogo articolo 4, comma 3]

Articolo 23 – Diploma finale e curriculum dello studente

Comma 2

[Vedi quanto detto per l’analogo articolo 10, comma 3]